

ACQUILATO
Ufficio Registro
11.3 GEN 2022
21
3

ARULEF APS

Associazione Regionale Umbra Lavoratori Emigrati e loro Famiglie

Associazione di Promozione Sociale

STATUTO

Articolo 1 – Costituzione, Denominazione, Riferimenti e Logo

1.1 – L'Associazione denominata “**Associazione Regionale Umbra dei Lavoratori Emigrati e loro Famiglie**”, d'ora in avanti definita per brevità “Associazione”, che assume l'acronimo “**ARULEF APS**”, si è costituita il ???, è iscritta all'albo delle Associazioni degli Umbri all'Estero della Regione Umbria, al Registro delle Associazioni di Promozione Sociale dell'Umbria (Foglio 172, sez. B – Det. n. 5507 del 10/07/2012) e provvederà all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTs) a far data dalla sua istituzione ed effettiva operatività.

1.2 – E' un'Associazione senza fini di lucro, apartitica ed aconfessionale che si ispira ai principi di solidarietà e sussidiarietà, democrazia e pluralismo ed assume a propri riferimenti identitari la “Carta dei Valori del Volontariato” e la “Carta della Rappresentanza”.

1.3 – L'Associazione ha sede in Terni in Vico della fontanella n. 29 e potrà istituire con delibera dell'Assemblea dei Soci sedi secondarie, amministrative e sezioni locali anche all'estero. La variazione della sede deliberata dall'Assemblea ordinaria dei Soci non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

1.4 – L'Associazione ha i suoi fondamenti giuridici:

– nell'art. 118 della Costituzione della Repubblica Italiana;

– nel Libro del Codice Civile;

– nel Decreto Legislativo n. 117/2017 “*Codice del Terzo settore a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016 n. 106*”;

– nella L.R. 5 marzo 2018 n. 2 della Regione Umbria “*Interventi a favore degli umbri all'estero e delle loro famiglie*”;

– nella legislazione della Regione Umbria in materia di volontariato e Terzo settore.

1.5 – L'acronimo “APS” e la locuzione “Associazione di Promozione Sociale” potranno essere inseriti/e nella documentazione in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTs),

1.6 – L'Associazione è unica titolare dell'uso esclusivo dei propri segni distintivi, e cioè della propria denominazione “ARULEF APS” e del proprio logo/marchio, tutelati ai sensi di legge, che ne contraddistinguono le attività e le iniziative in favore dei propri associati.

1.7 – L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 2 – Finalità e attività

2.1 – L'Associazione persegue, senza alcun fine di lucro, le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel pieno rispetto della dignità dei propri Soci, ispirandosi a principi di democrazia, di uguaglianza e di non discriminazione di carattere religioso, politico, etnico e di genere, come anche

previsto dalla Costituzione:

- a) l'unità degli emigrati per garantire la difesa più efficace di tutti i loro diritti, di tutti i loro interessi economici, professionali, morali, civili e politici, sia come lavoratori che come liberi cittadini, in Umbria e nei paesi di emigrazione;
- b) la promozione e la tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, a favore degli iscritti, ed in particolare degli Umbri nel mondo e loro discendenti, degli ex emigranti e di coloro che intendono emigrare e dei loro familiari;
- c) la promozione sociale, culturale e civile delle persone ed in particolare degli Umbria nel mondo e loro discendenti, degli ex emigranti e di coloro che intendono emigrare e dei loro familiari;
- d) la ricerca e la costruzione di relazioni concrete e solidali tra le persone e le generazioni;
- e) la piena partecipazione degli emigrati, quali cittadini a pieno diritto, ad ogni aspetto della vita economica, sociale e culturale della Regione Umbria e dell'Italia;
- f) l'impegno nel volontariato civile e solidale;
- g) l'attenzione ai bisogni insorgenti a seguito delle nuove fragilità sociali, con particolare riferimento alle dinamiche migratorie;
- h) l'attenzione ai giovani e all'invecchiamento attivo;
- i) il sostegno, la collaborazione e la elaborazione di progetti, anche con Istituzioni pubbliche e private, le Associazioni e il privato sociale, volti a promuovere ed assicurare condizioni di vita economiche e sociali adeguate per i propri soci ed in particolare

per gli Umbri nel mondo e dei loro familiari;

- j) lo sviluppo e la formazione scolastica e professionale dei lavoratori emigrati; lo sviluppo delle attività culturali, ricreative e sportive.

2.2 – Per il conseguimento delle finalità sopra elencate, l'Associazione si prefigge di promuovere e realizzare, in via esclusiva o principale, una o più delle seguenti attività di interesse generale, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000, n. 328 e s.m.i., e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla Legge 22 giugno 2016, n. 112 e s.m.i. (art. 5, lett. a del D.Lgs. 117/2017);

- b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, ivi compresa la complementare attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, nei confronti degli associati e dei familiari conviventi degli stessi e per il cui svolgimento non si avvalga di alcuno strumento pubblicitario o comunque di diffusione di informazioni a soggetti terzi diversi dagli associati (art. 5, lett. i del D.Lgs. 117/2017);

- c) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale,

culturale o religioso (art. 5, lett. k del D.Lgs. 117/2017), ivi compresa la complementare attività di organizzazione di viaggi e soggiorni turistici sempreché sia svolta in diretta attuazione degli scopi istituzionali e nel rispetto della disciplina prevista dal D.Lgs. 117/2017, come momento di socializzazione, miglioramento della salute e sviluppo culturale, nei confronti dei Soci e dei familiari conviventi di questi ultimi e per il cui svolgimento non si avvalga di alcuno strumento pubblicitario o comunque di diffusione di informazioni a soggetti terzi diversi dai Soci;

d) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto alla povertà educativa (art. 5, lett. l del D.Lgs. 117/2017);

e) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco incluse le banche dei tempi, di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (art. 5, lett. w del D.lgs. 117/2017).

2.3 – Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

2.4 – L'Associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle di interesse generale precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, secondo i criteri e i limiti previsti dalla disciplina applicabile.

2.5 – Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Soci, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal D.Lgs. 117/2017 e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale. Può tuttavia assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti al riguardo dal Codice del Terzo settore. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

2.6 – Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo.

2.7 – L'Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi i volontari di cui si avvale. Tale copertura assicurativa costituisce elemento essenziale delle convezioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche.

Articolo 3 – Adesione ad altre organizzazioni ed organismi

3.1 – L'Associazione svolge le sue attività nella Regione Umbria, in Italia e all'estero.

3.2 – L'Associazione può aderire ad organizzazioni ed organismi nazionali ed

internazionali che abbiano analoghe finalità.

Articolo 4 – Soci

4.1 – Il numero dei Soci è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

4.2 – Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche italiane, europee o extraeuropee, i loro discendenti, ex emigranti e coloro che intendono emigrare e dei loro familiari, che ne facciano domanda, che condividano gli scopi e le finalità dell'Associazione e che si impegnino a realizzarli e che, pertanto, si riconoscano ed accettino il presente Statuto.

4.3 – Il richiedente, nella domanda di ammissione, dovrà specificare le proprie complete generalità, impegnandosi a versare la quota associativa dell'entità definita dal Consiglio Direttivo Federale e le modalità stabilite nel presente Statuto e negli eventuali regolamenti.

4.4 – La qualifica di socio ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo articolo 8.

4.5 – All'interno dell'Associazione vige una disciplina uniforme del rapporto e delle modalità associative.

4.6 – E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e qualsiasi discriminazione e limite temporale e/o operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano.

Articolo 5 – Requisiti e modalità di adesione

5.1 – Chiunque condivida gli scopi e le finalità indicati nel presente Statuto ed intenda essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una

apposita domanda, al Consiglio Direttivo di Sezione (art. 19 dello Statuto),

impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli Organi dell'Associazione.

5.2 – In caso di domanda di ammissione a socio presentata da un minore la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale.

5.3 – Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

5.4 – Il socio minore di età acquisirà il diritto di votare in Assemblea solo al compimento del 18° anno di età. Analogamente, solo al compimento della maggiore età acquisirà il diritto di essere candidato, al ricorrere degli altri requisiti di volta in volta previsti, ad una carica elettiva dell'Associazione.

5.5 – A persone che si sono distinte per particolari meriti è possibile attribuire la qualifica di “socio onorario”, che risponde comunque al principio di uguaglianza di tutti i soci, senza esclusione o diversificazione di diritti e doveri.

5.6 – Sulla domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo di Sezione, il quale è tenuto a comunicare la deliberazione di ammissione all'interessato. In caso di diniego, la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni; quest'ultimo, entro i successivi 30 giorni, può proporre appello al Collegio dei Probiviri ovvero, nel caso in cui l'organo non sia stato istituito, all'Assemblea dei soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile. Le Sezioni Territoriali all'estero e i relativi Consigli Direttivi di Sezione si uniformeranno alle leggi applicabili nel Paese dove hanno sede.

5.7 – La validità della qualifica di socio, efficacemente conseguita all'atto dell'accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo di Sezione, è subordinata al versamento della quota associativa ed al rilascio della tessera sociale.

5.8 – Il Consiglio Direttivo di Sezione cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci di Sezione dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa ed invia semestralmente l'estratto del libro soci di Sezione al Consiglio Direttivo Federale.

5.9 – Il Consiglio Direttivo di Sezione può comunque appositamente delegare uno o più consiglieri all'accoglimento delle domande di nuova ammissione ed al rilascio della tessera sociale, previo pagamento della quota associativa: in tal caso, è tenuto a ratificare tale operato entro 30 giorni. Nel caso in cui il consigliere delegato dovesse decidere per la non ammissione, la richiesta dovrà essere valutata dal Consiglio Direttivo di Sezione, che dovrà essere convocato, per la relativa decisione, nei successivi 30 giorni.

Articolo 6 – Quota associativa

6.1 – Ciascun socio deve corrispondere all'Associazione la quota associativa annuale, nei termini e con le modalità fissati annualmente dal Consiglio Direttivo Federale.

6.2 – La quota associativa è intrasmissibile, non rivalutabile e non rimborsabile.

Articolo 7 – Diritti dei Soci

7.1 – I soci hanno diritto di partecipare alle attività e alle strutture

dell'Associazione, d'informazione e di controllo, come stabilito dalle Leggi e dallo Statuto.

7.2 – Ogni socio purché iscritto nel libro soci da almeno 3 mesi, inoltre, ha il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi dell'Associazione stessa, nonché, se maggiore d'età, ha diritto di proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.

7.3 – I soci hanno diritto ad esaminare i libri sociali obbligatori previa richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. o p.e.c. con un preavviso minimo di 15 giorni. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d'ufficio indicati dall'Associazione. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso, l'Associazione potrà richiedere al Socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.

Articolo 8 – Doveri dei soci

8.1 – Gli associati sono tenuti:

- all'osservanza del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
- a sottoscrivere eventuali dichiarazioni di impegno in relazione a quanto sopra;

- a versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo in funzione dei programmi di attività.

8.2 – La quota associativa non è in nessun caso restituibile, è intrasmissibile e non rivalutabile.

Articolo 9 – Perdita della qualifica di socio, Sanzioni

9.1 – La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione, per decadenza determinata dal mancato versamento della quota associativa annuale o dalla perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto per l'adesione all'Associazione o per causa di morte.

9.2 – Ciascun socio dovrà comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo di Sezione la propria volontà di recedere e contestualmente restituire la tessera sociale; il recesso avrà effetto a partire dalla data di delibera del Consiglio Direttivo di Sezione medesimo.

9.3 – Costituiscono causa di applicazione di sanzioni disciplinari (tra cui l'esclusione) il mancato rispetto delle norme statutarie, regolamentari, del codice etico o delle deliberazioni o direttive legittimamente assunte dagli organi preposti dall'Associazione o in generale l'assunzione di comportamenti o lo svolgimento di attività contrari agli interessi morali o materiali dell'Associazione e ai principi di democrazia interna, in tutti i casi in cui possa derivare un danno, di qualunque natura, anche morale, all'Associazione.

9.4 – In tali casi, il Consiglio Direttivo Federale, valutato il comportamento del singolo socio, potrà adottare i seguenti provvedimenti disciplinari:

- richiamo scritto;
- inefficacia temporanea e sospensione della tessera per un periodo di

tempo determinato non superiore ad un anno;

– inefficacia e ritiro definitivo della tessera ed esclusione dall'Associazione.

9.5 – Il Consiglio Direttivo Federale adotterà i provvedimenti disciplinari di cui sopra tenuto conto della gravità della condotta o infrazione commessa e degli eventuali episodi di recidiva della medesima o di altra condotta o infrazione. Il Consiglio Direttivo Federale dovrà prima contestare per iscritto al socio l'addebito così che egli abbia la possibilità di presentare, nei successivi 10 giorni, al Consiglio Direttivo Federale controdeduzioni e difese per un riesame della singola posizione, con facoltà anche di chiedere di essere sentito regolarmente.

9.6 – All'esito del riesame (in caso di esito negativo di quest'ultimo) o, in mancanza di istanze di riesame da parte del socio, al termine del periodo di 10 giorni di cui sopra, il provvedimento disciplinare potrà essere adottato dal Consiglio Direttivo Federale. Di esso dovrà essere data comunicazione scritta al socio, il quale, entro 15 giorni dall'avvenuta ricezione, potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri dell'Associazione ovvero, nel caso in cui l'organo non sia stato istituito, all'Assemblea delle Sezioni Territoriali, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile. I provvedimenti sanzionatori non sono sospesi in pendenza di ricorso.

9.7 – Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro 6 mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.

9.8 – I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata.

9.9 – Il recesso, l'esclusione, la decadenza del socio determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all'interno dell'Associazione.

Articolo 10 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti all'Associazione medesima, nonché da tutte le altre risorse economiche di cui all'art. 12, le entrate e le rendite comunque conseguite. Tutto quanto costituente il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso obbligatoriamente utilizzato e destinato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente Statuto.

Articolo 11 – Devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro ente del Terzo settore con finalità analoghe o in ogni caso, avente finalità di pubblica utilità o di utilità sociale, secondo le disposizioni dell'Assemblea dei Soci, o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, salvo diversa destinazione imposta per legge, sentito in ogni caso il preventivo parere dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i..

Articolo 12 – Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi dalle attività a favore dei soci, dei loro familiari, di terzi, proventi delle attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Articolo 13 – Scritture contabili e bilancio

13.1 – L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

13.2 – L'Associazione, in relazione all'esercizio sociale, redige il bilancio di esercizio, costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali.

13.3 – Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della riunione dell'Assemblea indetta per la sua approvazione.

13.4 – L'Associazione redige altresì il bilancio sociale nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo.

13.5 – L'Assemblea approva il bilancio di esercizio (unitamente al bilancio sociale, ove la sua redazione sia obbligatoria o ritenuta opportuna) entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

13.6 – Qualora l'Associazione consegua entrate inferiori ad Euro 220.000,00, il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma di rendiconto per cassa.

13.7 – Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Articolo 14 – Utili o avanzi di gestione e fondi di riserva

14.1 – E' fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate o altre disponibilità dell'Associazione ai soci, ai lavoratori e collaboratori, ai componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento del rapporto associativo.

14.2 – L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Articolo 15 – Struttura organizzativa e organi dell'Associazione

15.1 – La struttura organizzativa dell'Associazione si articola in Sezioni Territoriali.

15.2 – Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci, organizzata nelle articolazioni delle assemblee separate delle Sezioni territoriali;
- le Sezioni territoriali;
- i Presidenti di Sezione;
- l'Assemblea Federale;

– il Consiglio Direttivo Federale (Federazione);

– il Presidente;

– il Segretario;

– il Tesoriere;

– l'Organo di Controllo;

– il Collegio dei Probiviri (ove nominato).

15.3 – Il numero dei componenti gli organismi è deciso di volta in volta ad ogni elezione.

15.4 – I componenti degli organi sociali restano in carica fino alla naturale scadenza del mandato.

15.5 – Le cariche sociali non sono cumulabili tra loro.

Articolo 16 – Assemblea dei Soci

16.1 – La base sociale dell'Associazione è costituita da tutte le persone fisiche iscritte nel libro dei soci.

16.2 – Ai sensi di quanto previsto dall'art. 24, comma 5, del D.Lgs. 117/2017, e dal precedente articolo 15 dello Statuto, la costituzione e lo svolgimento delle assemblee dei soci (e relative prerogative) è organizzata attraverso la previsione ed articolazione di assemblee separate, ovvero:

– l'Assemblea delle Sezioni Territoriali;

– l'Assemblea Federale.

Articolo 17 – Assemblee delle Sezioni Territoriali

17.1 – Sono istituite le Assemblee separate delle Sezioni Territoriali, alle quali partecipano tutti i Soci raggruppati nel territorio di riferimento;

17.2 – Lo svolgimento di dette assemblee è disciplinato da apposito regolamento da adottare anche ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e, per le sezioni all'estero, alle leggi applicabili in ogni Paese in cui la sezione ha sede.

Articolo 18 – Funzioni dell'Assemblea delle Sezioni Territoriali

18.1 – Sono compiti delle Assemblee delle Sezioni Territoriali:

- a) eleggere il Consiglio Direttivo della Sezione Territoriale;

18.2 – L'Assemblea delle Sezioni Territoriali:

- a) delibera sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo con il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci aventi diritto.

18.3 – L'Assemblea della Sezione Territoriale è l'organismo fondamentale di democrazia di base per l'elaborazione di proposte e indicazioni utili per il perseguimento dei fini sociali.

Articolo 19 – Sezioni Territoriali

19.1 – L'Associazione opera sul territorio attraverso le Sezioni Territoriali, che ne costituiscono i livelli di coordinamento e di rappresentanza territoriale.

Laddove presenti, le Sezioni Territoriali sono dotate di autonomia amministrativa con un proprio fondo e sono regolate da apposito regolamento definito dall'Associazione.

19.2 – Le Sezioni Territoriali sono riconosciute dall'Associazione con atto deliberativo del Consiglio Direttivo Federale.

19.3 – Le Sezioni Territoriali sono costituite dai Soci aderenti all'Associazione che hanno costituito le Sezioni Territoriali medesime e che

hanno sede nel territorio di riferimento.

19.4 – Le Sezioni Territoriali svolgono funzioni di coordinamento e rappresentanza territoriale, di promozione dell'attività, di concorso delle scelte dell'Associazione in una logica di collaborazione sia in senso verticale che orizzontale con tutte le articolazioni dell'Associazione.

19.5 – Le Sezioni Territoriali hanno il diritto, a norma dell'apposito regolamento di:

- eleggere il proprio Consiglio Direttivo, che eleggerà tra i suoi membri un presidente;
- eleggere i propri candidati al Consiglio Direttivo Federale.

19.6 – Le Sezioni Territoriali hanno il dovere di:

- osservare integralmente i principi e le norme del presente Statuto;
- osservare integralmente i regolamenti interni, il codice etico e le direttive e/o delibere assunte dagli organi dell'Associazione.

19.7 – Le Sezioni Territoriali sono autorizzate ad utilizzare il logo/marchio, la denominazione e gli altri segni distintivi di ARULEF APS nel rispetto dello Statuto, dei regolamenti, delle deliberazioni e/o delle direttive dell'Associazione assunte a tale riguardo.

19.8 – Il Consiglio Direttivo Federale può disporre accertamenti e verifiche nei confronti delle Sezioni Territoriali e queste sono tenute ad accettarli.

19.9 – In tutti i casi di revoca del riconoscimento, la Sezione Territoriale non potrà più utilizzare il logo/marchio, la denominazione e gli altri segni distintivi di ARULEF APS e sarà tenuta alla restituzione delle tessere in suo possesso.

19.10 – Le Sezioni Territoriali costituiscono articolazioni territoriali

dell'Associazione e costituiscono i livelli di coordinamento dell'Associazione sul territorio, rappresentandola, al rispettivo livello territoriale, nei confronti delle istituzioni locali e della società civile.

19.11 – Le Sezioni Territoriali, nel rispetto delle linee programmatiche e degli indirizzi deliberati dall'Associazione ed in armonia con lo Statuto, il Regolamento e le direttive stabilite dagli Organi nazionali:

- a) promuovono e curano i rapporti con le Istituzioni territoriali quali referenti naturali per la vita associativa;
- b) promuovono le attività dell'Associazione sul territorio di riferimento;
- c) curano le pratiche inerenti all'ammissione dei soci nel loro territorio di riferimento;
- d) curano i rapporti tra i Soci e l'Associazione;
- e) coordinano nel loro territorio di riferimento i lavori necessari alla tenuta delle Assemblee di Sezione;
- f) hanno la facoltà di proporre al Consiglio Direttivo Federale l'esclusione di un Socio.

Articolo 20 – L'Assemblea Federale

All'Assemblea Federale spettano, in sede ordinaria, i seguenti compiti:

- previa determinazione del numero dei componenti, eleggere il Consiglio Direttivo Federale;
- approvare il bilancio di esercizio e il bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia comunque ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo);

– approvare i regolamenti interni su proposta del Consiglio Direttivo Federale;

– effettuare proposte per le attività istituzionali, secondarie e strumentali;

– deliberare sulle modificazioni dello Statuto, ivi incluse le operazioni di trasformazione, fusione e scissione, in prima convocazione con la presenza di almeno tre quarti dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, occorre la presenza (personale o per delega) di almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno i 2/3 dei presenti;

– nominare l'Organo di Controllo, la Società di revisione legale o il revisore legale dei conti, ciascuno nei casi in cui le relative nomine siano obbligatorie ai sensi del Codice del Terzo settore;

– delibera in merito alla eventuale costituzione del Collegio dei Probiviri e ne nomina i relativi membri;

– delibera in merito ai ricorsi in materia di esclusione dei soci, nei casi in cui non venga nominato il Collegio dei Probiviri;

– delibera in ordine alla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti.

– delibera sulle scelte del metodo delle votazioni;

– può nominare, con riferimento alle singole adunanze assembleari, il proprio presidente.

Articolo 21 – Consiglio Direttivo Federale

21.1 – Il Consiglio Direttivo Federale è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è composto da un numero dispari di membri compreso tra un minimo di 7 (sette) ed un massimo di 15 (quindici) eletti fra i soci.

21.2 – Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

21.3 – I componenti del Consiglio Direttivo Federale svolgono la loro attività gratuitamente (salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione), durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Articolo 22 – Elezione del Consiglio Direttivo Federale

22.1 – I membri del Consiglio Direttivo Federale sono eletti dall'Assemblea delle Sezioni Territoriali. L'Assemblea chiamata ad eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, in apertura dei lavori assembleari, può nominare/eleggere una Commissione Elettorale composta da tre membri soci non candidati alle elezioni, per presiedere le operazioni elettorali, predisporre il seggio elettorale, nel caso in cui l'Associazione decida -a maggioranza degli aventi diritto di voto presenti- per la votazione segreta e scrutinare i voti espressi.

22.2 – In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica, dovuta ad assenza ingiustificata per almeno 3 volte consecutive, il Consiglio Direttivo Federale provvede alla sostituzione nominando i primi dei non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali. Le nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla

scadenza del triennio medesimo.

22.3 – Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio Direttivo Federale non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea delle Sezioni Territoriali, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

22.4 – Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 15 giorni l'Assemblea Federale perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo Federale.

Articolo 23 – Riunioni del Consiglio Direttivo Federale

23.1 – Il Consiglio Direttivo Federale si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ed è convocato, a mezzo lettera, email o fax da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza, dal Presidente; in caso di urgenza, il predetto termine può essere ridotto a due giorni.

23.2 – Il Consiglio Direttivo Federale può essere convocato altresì quando ne faccia richiesta, scritta e motivata, almeno 1/3 dei componenti del Consiglio Direttivo Federale stesso. Il Presidente è tenuto a convocarlo entro 30 giorni dalla richiesta.

23.3 – Il Consiglio Direttivo Federale è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono normalmente a scrutinio palese, salvo che non sia richiesto lo scrutinio segreto dalla maggioranza dei consiglieri presenti.

23.4 – Di ogni riunione deve essere redatto il verbale, a cura del Presidente e del Segretario, da trascriversi sul libro delle riunioni del Consiglio Direttivo

Federale, custodito a cura del medesimo presso la sede dell'Associazione.

Articolo 24 – Compiti del Consiglio Direttivo Federale

24.1 – Il Consiglio Direttivo Federale, nella prima seduta dopo le elezioni, elegge tra i membri:

- il Presidente;
- uno o più Vicepresidenti (se più Vicepresidenti, uno deve essere Vicario del Presidente);
- il Portavoce;
- il Tesoriere;
- il Segretario.

24.2 – Il Consiglio Direttivo Federale ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare ad uno o più dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea dei Soci.

24.3 – Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea delle Sezioni Territoriali, all'Assemblea Federale e ai Consigli Direttivi di Sezione;
- dare esecuzione alle delibere assembleari;
- formalizzare gli atti per la gestione dell'Associazione;
- predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- ad ogni rinnovo o richiesta di integrazione, dopo aver sentito i componenti dell'Assemblea delle Sezioni Territoriali, proporre alla

Giunta Regionale dell'Umbria i componenti di propria spettanza

all'interno del Consiglio Regionale Umbro dell'Emigrazione;

- deliberare il riconoscimento delle Sezioni Territoriali;
- individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i., esperibili dall'Associazione;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea Federale, all'Assemblea delle Sezioni Territoriali e alle Sezioni Territoriali, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- elaborare il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Federale entro il 30 aprile di ciascun anno ed il bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna dal medesimo Consiglio Direttivo Federale);
- stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- vigilare sul buon andamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse.

Articolo 25 – Presidente

25.1 – Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte ai terzi e in giudizio.

- convocare e presiedere il Consiglio Direttivo Federale;
- sottoscrivere gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;

– aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti, di concerto con il Tesoriere;

– nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione.

25.4 – In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

25.5 – In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo Federale per l'elezione del nuovo Presidente.

Articolo 26 – Il Portavoce

Il Portavoce dell'Associazione è il componente di raccordo diretto tra il Consiglio Direttivo Federale e le Sezioni Territoriali.

Articolo 27 – Il Segretario

Il Segretario, di concerto con il Presidente, cura la corrispondenza e la documentazione dell'Associazione e redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo Federale.

Articolo 28 – Tesoriere

Il Tesoriere, di concerto con il Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione, secondo le direttive del Consiglio Direttivo Federale: in particolare, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal medesimo Consiglio Direttivo Federale e a tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari inerenti all'Associazione; mantiene aggiornati i libri contabili e

predispone quanto necessario per la redazione della bozza di bilancio di esercizio e di bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo) da sottoporre al Consiglio Direttivo Federale ai fini della formale presentazione – per l'approvazione – all'Assemblea Federale.

Articolo 29 – Organo di Controllo

29.1 – L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dal Codice del Terzo settore.

29.2 – L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore.

29.3 – Nei casi previsti dal Codice del Terzo settore, l'Organo di Controllo, purché composto da revisori legali ed in alternativa alla contemporanea nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, può assumere inoltre le funzioni di revisione legale dei conti e:

- esercita il controllo contabile e verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità di norma trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

- verifica se il bilancio d'esercizio, ovvero il rendiconto nei casi in cui sia prevista la relativa redazione, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se tali scritture sono conformi alle norme che lo disciplinano;
- esprime con apposita relazione il giudizio sul bilancio d'esercizio, ovvero il rendiconto nei casi in cui sia prevista la relativa redazione;
- verifica sulla corrispondenza delle operazioni contabili ai deliberati e/o ai regolamenti corrispondenti.

29.4 – L'Organo di controllo, quando nominato in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea. Nomina nel suo seno il Presidente.

29.5 – Dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono riconfermabili. Essi possono essere revocati solo per giusta causa dall'Assemblea.

29.6 – I membri dell'Organo di Controllo devono essere soggetti esterni e non appartenere all'Associazione, devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; costituiscono cause di impedimento alla nomina quelle previste all'articolo 2399 del c.c.; il componente dell'Organo di Controllo o, in caso di, Organo di Controllo collegiale almeno uno dei suoi membri, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 c.c..

29.7 – Fermo restando il controllo contabile, all'Organo di controllo può essere attribuita la revisione legale dei conti nei casi in cui essa sia obbligatoria ai sensi dell'art. 31 del Codice del Terzo settore.

29.8 – Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell'Organo di Controllo custodito e tenuto a cura del medesimo.

Articolo 30 – Collegio dei Probiviri e Foro competente

30.1 – E' rimessa all'Assemblea la decisione relativa alla nomina del Collegio dei Probiviri.

30.2 – Il Collegio dei Probiviri è l'organo di garanzia statutaria e di giustizia interna dell'Associazione, composto da tre membri effettivi e due supplenti che subentrano in caso di dimissioni o decadenza dall'incarico dei membri effettivi, nominati dall'Assemblea dei Soci al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo, tra soggetti dotati di indubbia moralità, anche tra non soci.

30.3 – Si pronuncia sulle decisioni relative al rigetto, da parte del Consiglio Direttivo, della richiesta di ammissione come socio dell'Associazione ai sensi dell'art. 5, sulle decisioni di espulsione dei Soci in conformità a quanto previsto dall'art. 8 e sulla regolare applicazione delle norme statutarie.

30.4 – Il Collegio senza alcuna formalità di procedura, purché nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, si pronuncia (salvo ove diversamente previsto nel presente Statuto) entro il termine massimo di 30 giorni dalla ricezione della relativa richiesta/ricorso, eventualmente prorogabili di altri 15 giorni.

30.5 – Di ogni seduta è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, nominato di volta in volta, il verbale che verrà approvato seduta stante.

30.6 – Il ricorso al Collegio dei Probiviri costituisce condizione di procedibilità per poter adire l'Autorità giudiziaria ordinaria in relazione alle materie deferite al Collegio medesimo ai sensi del presente Statuto. Dura in carica tre anni ed i suoi membri sono riconfermabili.

30.7 – Per ogni controversia che non sia stata definita nei modi di cui sopra è competente in via esclusiva il foro del luogo in cui ha sede l'Associazione.

Articolo 31 – Gratuità delle cariche

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Articolo 32 – Incompatibilità ed ineleggibilità

32.1 – La carica di Presidente, come quella dell'eventuale Vicepresidente vicario, è incompatibile con incarichi politici (carica di membro del Governo Nazionale, del Parlamento Nazionale, del Parlamento Europeo, del Consiglio Regionale, della Giunta Regionale, di Presidente di Amministrazione Provinciale o di Città Metropolitana, di membro di Giunta o di Consiglio dell'Amministrazione Provinciale e della Città Metropolitana e di membro della Giunta comunale o del Consiglio comunale o delle unioni dei Comuni, etc.), amministrativi decisionali ed esecutivi in organizzazioni politiche, sindacali e associative concorrenti, in istituzioni pubbliche ed in istituzioni e/o enti di previdenza ed assistenza sociale, con cariche direttive in Azienda aventi rapporti di interesse commerciale o finanziario con l'Associazione.

32.2 – Ogni causa di incompatibilità determina l'ineleggibilità del soggetto interessato e, ove già nominato o eletto, la decadenza del medesimo dalla carica, della quale prenderà atto il Consiglio Direttivo (che provvederà alla relativa sostituzione) nella prima seduta utile secondo le modalità di cui sopra. Allo stesso modo, si avrà la decadenza dalla carica di componente del Consiglio Direttivo di colui che, nelle rispettive riunioni di tale Organo, dovesse, senza idonea giustificazione, essere assente per almeno tre volte

consecutive.

Articolo 33 – Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea delle Sezioni Territoriali con il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci aventi diritto.

Articolo 34 – Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Articolo 25 – Norme transitorie

Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea.

Resta inteso che: (a) le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore e/o l'iscrizione o migrazione dell'Associazione nel medesimo ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore: (b) le clausole del presente Statuto incompatibili o in contrasto con i vincoli di cui al comma 8 dell'art. 148 del TUIR e al comma 7 dell'art. 4 del D.P.R. 633/1972 debbono intendersi efficaci solo una volta che sia decorso il

termine di cui all'art. 104, comma 2, del D.Lgs. 117/2017 così come le
clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del
Terzo settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dal
medesimo termine di cui all'art. 104, comma 2, del D.Lgs. 117/2017.

Resta inteso che, in parziale deroga rispetto a quanto precede, il Consiglio
Direttivo è sin da subito autorizzato a deliberare modifiche al presente Statuto
che dovessero essere richieste o comunque rendersi necessarie ai fini
dell'approvazione da parte degli enti di vigilanza competenti.